

COMUNICATO STAMPA

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa- con decreto emesso in data odierna in esito a procedimento per inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. proposto da residenti nel Comune di Taranto, ha disapplicato parzialmente il provvedimento che autorizza l'attività produttiva dello Stabilimento ILVA di Taranto (AIA 2025) ed ordinato la sospensione, a decorrere dal 24 agosto 2026, dell'attività produttiva dell'area a caldo dello Stabilimento stesso.

La disapplicazione dell'AIA 2025 è stata disposta con riferimento ad alcune prescrizioni (es.: monitoraggio PM10 e PM2,5, regime *wind days*, installazione serbatoi contenenti sostanze pericolose, temperatura minima di combustione delle torce alle quali sono inviati i gas di affinazione dell'acciaio, completa intercettazione delle emissioni diffuse in fase di trasferimento del coke, ecc.) in relazione alle quali non sono stati previsti termini di esame e di realizzazione dei relativi interventi di ambientalizzazione e dunque in funzione acceleratoria della loro esecuzione.

Ciò è stato disposto a tutela dei ricorrenti e delle altre persone residenti in Taranto, Statte e nei quartieri limitrofi allo Stabilimento ILVA da rischi attuali di pregiudizi alla salute, anche in applicazione di quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in proc. n. C-626/22 del 25 giugno 2024 alla quale la questione era stata previamente rimessa.

La sospensione dell'attività produttiva avrà efficacia a decorrere dal 24 agosto 2026.

Entro tale termine parti resistenti – Acciaierie d'Italia S.p.a. in A.S., Acciaierie d'Italia Holding S.p.a. in A.S., ILVA S.p.a. in A.S. – potranno adoperarsi per ottenere un'integrazione dell'AIA 2025 che abbia ad oggetto l'indicazione di tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati nelle prescrizioni ritenute illegittime dovranno trovare effettiva attuazione ed impegnandosi a tale tempestiva attuazione.

A decorrere dalla data sopra indicata (24 agosto 2026) – in assenza degli adempimenti sopra indicati – dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie alla sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dello Stabilimento ILVA di Taranto.

In ogni caso l'ordine di sospensione dell'attività produttiva cesserà di avere effetto quando parti resistenti avranno adempiuto agli incombeni sopra indicati.

Il decreto, a mente del disposto dell'art. 741 c.p.c., non è esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato nei termini di legge.

E' stata disposta la trasmissione del decreto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, come da sua richiesta.

25 FEB. 2026

Il Presidente del Tribunale

Fabio Roia



Il Presidente f.f. della Sezione XV Civile

Angelo Mambriani

